

ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

Tra

La Società NET S.P.A. (di seguito Società), in persona del Direttore Generale dott. Massimo Fuccaro

e

le OO.SS. territoriali nelle persone dei Sigg.ri:

premessato che

- è obiettivo delle Parti sostenere politiche di intervento a favore del personale;
- le Parti sottolineano l'importanza del sostegno della qualità della vita dei propri dipendenti sviluppando un sistema di welfare aziendale, promuovendo un'organizzazione del lavoro che abbia come valore centrale la persona umana, offrendo servizi concreti per conciliare meglio vita privata e lavoro;
- è obiettivo della Società comprendere esigenze e preferenze del personale ed evidenziare elementi migliorativi rispetto al modello applicato per addivenire alla realizzazione di interventi in grado di ottimizzare il rapporto tra costo e ritorno al lavoratore (costi dell'azienda e vantaggi per il lavoratore);
- ai sensi dell'art. 2120, commi 6 e ss del Codice Civile, *"il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.*

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto";

- il regolamento per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto contenuto nell'allegato 9 del CCNL FEDERAMBIENTE (ora UTILITALIA) ricalca le condizioni già previste dalla legge così come individuate al punto precedente;
- l'ultimo comma dell'art. 2120 del codice civile consente ai contratti collettivi ed ai patti individuali di prevedere condizioni di miglior favore;

considerato che

le Parti intendono derogare alla disciplina in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, alle norme di legge e al CCNL FEDERAMBIENTE (ora UTILITALIA) al fine di introdurre esclusivamente condizioni di miglior favore per il personale dipendente

si conviene e si stipula quanto segue

- il lavoratore indipendentemente dall'anzianità aziendale può chiedere l'anticipazione del proprio trattamento di fine rapporto, purché maturato, anche al di fuori dei casi espressamente previsti in sede legale e contrattuale e per le seguenti fattispecie:
 1. spese per ristrutturazione dell'immobile adibito o da adibire a residenza propria o dei propri figli, anche in deroga alle casistiche contemplate dalla normativa vigente;
 2. spese sostenute per spese mediche ed odontoiatriche per il dipendente e/o il proprio nucleo familiare;
 3. spese funerarie sostenute per decesso dei propri familiari, entro il secondo grado di parentela;
 4. spese legate all'affidamento ed adozione di bambini comprese spese di viaggio e alloggio collegate;
 5. spese di studio per il dipendente e/o per il proprio nucleo familiare, comprese spese di viaggio e alloggio collegate;
 6. acquisto autovettura;

7. riscatto o ricongiunzione di pregressi periodi non coperti da contribuzione previdenziale;
8. spese legali per cause di separazione e/o divorzio;
9. spese matrimoniali;
10. altre spese da valutarsi all'atto della richiesta;

- tutte le spese dovranno essere corredate da pezze giustificative fermo restando che ai preventivi dovranno seguire le fatture quietanzate.

- l'ammontare massimo dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto erogabile dalla Società al lavoratore che ne faccia richiesta sulla base delle condizioni di miglior favore ivi stabilite è fissato nella misura di Euro 10.000 annui, al netto di qualsivoglia di quota parte già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato. L'ammontare dell'anticipazione viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto e non potrà comunque essere superiore all'importo risultante dalla documentazione prodotta a corredo della domanda;

- i lavoratori che hanno richiesto prestiti mediante la cessione di quote della retribuzione e non potendo richiedere anticipazione del trattamento di fine rapporto in virtù del contratto di cessione sottoscritto sono esclusi dall'accordo;

- in caso di più richieste, le stesse potranno essere soddisfatte fino al raggiungimento dell'importo dei contributi INPS complessivamente dovuti secondo l'ordine cronologico di arrivo;

- il presente accordo avrà durata triennale a decorrere dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2019.

Udine,

Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Le OO.SS.